COMUNE DI BERGANTINO

Provincia Di Rovigo

Regolamento Comunale per l'assegnazione e la fruizione di alloggi di proprietà comunale e per la gestione del Centro Diurno del Capoluogo

Approvato con D.C.C. n. 72 del 06.06.1986
Integrato e modificato con successive D.C.C.:
n. 111 del 15/07/1986
n. 141 del 30/09/1986
n. 96 del 28/09/1987
n. 16 del 30/03/1992
n. 29 del 13/03/1995
n. 24 del 09/03/1998
n. 43 del 07/06/2000
n. 6 del 28/02/2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA FRUIZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DEL CAPOLUOGO.

ART. 1 - oggetto

Il Comune di Bergantino mette a disposizione dieci appartamenti ad uso abitazione di persone di età avanzata.

ART. 2 – uso dell'alloggio

L'uso viene concesso a titolo di comodato (artt. 1803, 1802 del Codice Civile) e l'assegnatario è tenuto a concorrere alle spese di conduzione relative al riscaldamento ed alla illuminazione, nella misura che anno per anno verrà stabilita dalla Giunta Municipale, con propria deliberazione, che indicherà pure le modalità dei pagamenti.

ART. 3 – durata

L'assegnazione viene concessa per il periodo di anni 4 (quattro), con possibilità di proroga e, salvo disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale, legittimata unicamente dalla perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti di ammissibilità all'assegnazione.

La comunicazione della disdetta dovrà essere data almeno sei mesi dalla data richiesta per lo sgombero.

ART. 4 – modalità di assegnazione

Per ottenere l'assegnazione dell'alloggio, da parte di chi può avere interessi, dovrà essere presentata una domanda redatta su appositi moduli disponibili presso gli Uffici Municipali.

ART. 5 - requisiti

I requisiti per poter concorrere all'assegnazione degli alloggi sono i seguenti:

A - avere età superiore al 65° anno per il richiedente singolo, o di averla raggiunta uno dei due, se si tratta di una coppia di coniugi;

B - essere residente nel Comune di Bergantino o di Melara o di Castelnovo Bariano, da almeno 5 (cinque) anni da parte del richiedente;

C - non essere titolare di diritto di proprietà o di usufrutto di alloggio appropriato;

D - abitare, anche se con titolo di proprietà, in un alloggio riconosciuto non appropriato, perché privo degli indispensabili requisiti igienici, statistici o di densità di occupazione, da dimostrare con

certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
E - dovere abbandonare il proprio alloggio a seguito di ordinanza o di sentenza esecutiva di sfratto emessi dall'Autorità Giudiziaria;

F - essere titolare di una locazione il cui canone incida in misura superiore al 20% del reddito famigliare del richiedente;

G - non avere parenti obbligati a norma del Codice Civile a provvedere per gli alimenti;

H - trovarsi in condizioni economiche tali da non consentirgli l'accesso a locazioni a canone libero;

I - essere autosufficiente dal punto di vista fisiologico;

(DCC6/2008) *Possono, altresì, ottenere l'assegnazione diretta di un alloggio resosi disponibile, i richiedenti in presenza di comprovate emergenze sociali, non risolvibili in altro modo, certificate da una relazione dettagliata dell'Assistente Sociale del Comune, a seguito di cessione non onerosa a favore del Comune della propria unità abitativa in proprietà. L'assegnatario gode degli stessi diritti e degli stessi doveri degli altri assegnatari. L'Ente si impegna a garantire all'interessato, nel caso di perdita dei requisiti di assegnazione o parte di essi (non autosufficienza, ecc...) l'inserimento in idonea struttura residenziale e l'eventuale integrazione della quota per il mantenimento fino alla sua dipartita, così come previsto dalla L.R. n. 22/89, comprese le spese funerarie, come previsto dalle vigenti leggi.*

ART. 6 - documentazione

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1 - Certificato di residenza;
2 - Stato di famiglia;
3 - Certificato medico attestante l'autosufficienza fisiologica rilasciato dall'Autorità Sanitaria Competente;
4 - Certificato di residenza dei parenti tenuti agli alimenti;
5 - Stato di famiglia dei parenti tenuti agli alimenti;
6 *– (DCC 24/1998)Copia del Mod. 740 o 101 o 201 relativi ai redditi di convivenza percepiti nell'anno precedente alla domanda;*
7 - Copia denuncia dei redditi dei parenti tenuti agli alimenti (come descritto dal Codice Civile)
8 *– **(DCC6/2008)** Eventuale relazione attestante le situazioni di rilevanza sociale e/o particolari emergenze, rilasciata dall'Assistente Sociale del Comune.*

ART. 7 – predisposizione della graduatoria

La formazione della graduatoria degli aventi verrà predisposta dalla Commissione Comunale per i Servizi Sociali ed Anziani di cui all'art. 8 del Regolamento Comunale per i Servizi di Assistenza Sociale approvato con deliberazione Consiliare n. 43 del 21 Aprile 1983 e successive modificazioni.

La graduatoria verrà elaborata sulla base delle domande di assegnazione di alloggio presentate

nei termini previsti dall'apposito bando, che verrà emesso ogni qualvolta si renderà libero un alloggio.

I criteri di formazione della graduatoria verranno preposti dalla Commissione di cui al comma uno del presente articolo ed approvati con deliberazione di Giunta Municipale.

ART. 8 - assegnazione

L'assegnazione dell'alloggio verrà effettuata con provvedimento del Sindaco dopo che la graduatoria sarà stata approvata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione.

Detto provvedimento verrà notificato a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo del Messo Comunale e, l'assegnatario è tenuto, pena la decadenza, di fornire dichiarazione di accettazione entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione.

ART. 9 - contratto

A seguito dell'assegnazione, tra l'Amministrazione Comunale e l'assegnatario verrà stipulato un contratto di comodato nel quale saranno precisate tutte le condizioni della fruizione.

ART. 10 – perdita dei requisiti

Qualora durante il periodo previsto dal contratto di comodato vengano a mancare, per l'assegnatario, i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, la Giunta Municipale dovrà revocare, con propria deliberazione, l'assegnazione denunciando il contratto e assegnando un periodo di almeno sei mesi per lasciare libero l'alloggio.

Il provvedimento dovrà essere notificato all'interessato con le medesime modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 11 – utilizzo dell'alloggio

Gli assegnatari dovranno fruire dell'alloggio con la necessaria diligenza, evitando di provocare danni o alterazioni alle strutture, ed assumere un comportamento di comprensione e di rispetto verso gli altri assegnatari.

ART. 12 – servizi ammessi

Gli assegnatari hanno diritto a fruire dei servizi del Centro Diurno ubicato nella medesima unità immobiliare degli alloggi in comodato e, cioè dell'uso delle sale comuni destinate a laboratori, ambulatori, sale di soggiorno.

ART. 13 – servizi aggiuntivi

Per gli assegnatari viene assicurato il servizio di assistenza domiciliare di cui all'art. 16 del Regolamento Comunale per i Servizi di Assistenza Sociale.

ART. 14 – provvedimenti del Consiglio Comunale

(Aggiunto con DCC 96/87)

Il Consiglio Comunale, in presenza di domande di assegnazione di alloggio presentate da persone sprovviste di uno dei requisiti per essere incluse in graduatoria, può deliberare la loro ammissione alla medesima in forza di particolari situazioni soggettive e oggettive in forza di un proprio insindacabile giudizio.

La votazione sull'ammissione delle domande alla formazione della graduatoria avviene sempre per scrutinio segreto, caso per caso.

ART. 15 - perdita dei requisiti

(Aggiunto con DCC 96/87)

Qualora un assegnatario di alloggio venga a perdere uno o più requisiti di ammissibilità alla fruizione degli alloggi comunali, il Consiglio può, con propria votazione a scrutinio segreto, concedere proroga, di regola di un anno, ai termini entro i quali l'alloggio deve essere reso libero.

ART. 16 – domande tra parenti

(Aggiunto con DCC 96/87)

Qualora due coniugi, due parenti di primo o di secondo grado, presentino domande separate per ottenere ciascuno un alloggio comunale, si dovrà considerare unica la domanda sia che si tratti di coniugi, che di parenti di primo o di secondo grado, qualora questi siano del medesimo sesso.

ART. 17 – destinazione alloggi

Il Centro Diurno è destinato prevalentemente alle persone sole e di età avanzata, ospitate negli alloggi comunali e non.

ART. 18 – ammissione al centro diurno

Tutti gli assegnatari degli alloggi comunali sono ammessi al Centro Diurno, per gli altri è necessario presentare domanda all'Amministrazione Comunale.

ART. 19 – rilascio tessera

Il servizio sociale rilascerà una tessera che consente l'utilizzo dei servizi del Centro Diurno (di tutti o di parte di essi) gratuitamente.

ART. 20 – modalità per il rilascio tessera

La tessera sarà rilasciata dopo avvenuta presentazione da parte dell'utente di certificato medico attestante l'assenza di malattie infettive e diffuse e da turbe mentali.

ART. 21 – ritiro tessera

Il Responsabile del Centro Diurno sentita la rappresentanza degli utenti, può ritirare la tessera e di conseguenza allontanare l'utente per motivi gravi.

ART. 22 – apertura centro diurno

La durata dell'apertura del Centro Diurno sarà stabilita in relazione ai servizi prestati e alle esigenze locali.

ART. 23 – rispetto delle norme di accesso al centro diurno

L'utente non può introdurre al Centro Diurno persone sprovviste di tessera senza averle presentate al Responsabile del Centro Diurno.

ART. 24 – rispetto delle norme

L'utente deve rispettare gli orari dei servizi, le norme particolari ed ogni altra disposizione che il Responsabile ritiene opportuna per il buon andamento del Centro Diurno.

ART. 25 – monitoraggio degli utenti

Il Responsabile del Centro Diurno dovrà tenere presso la sede del Centro stesso una scheda di tutti gli utenti contenente tutti i dati anagrafici, il domicilio e gli indirizzi dei familiari o amici da utilizzare in caso di bisogno.

ART. 26 – rappresentanza degli utenti

La rappresentanza degli utenti è un organo consultivo.
Ha lo scopo di garantire la partecipazione degli utenti del Centro Diurno alla conduzione ed alla

organizzazione dei servizi ad essi destinati.

La rappresentanza degli utenti sarà costituita da u minimo di tre membri che dureranno in carica un anno.

Le modalità per la designazione della rappresentanza degli utenti saranno liberamente scelte dagli ospiti del Centro Diurno.

ART. 27 – portatori di handicap

Eventuali utenti del Centro Diurno portatori di Handicaps saranno alloggiati al piano terra dell'edificio, così come convenuto in sede progettuale dell'edificio medesimo.

<<<<<<>>>>>>

COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

(DCC 29/1995) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI A PERSONE DI ETA' AVANZATA.

FATTORE ECONOMICO:

Si assegnano 10 punti	Reddito base ad personam €uro 464,81.= (Lit 900.000.=). Per ogni €uro 25,82 (Lit. 50.000.=) o frazione **oltre** tale reddito viene **detratto un punto**. Per ogni €uro 25,82 (Lit. 50.000.=) o frazione di reddito **in meno** viene **aggiunto un punto.**

FATTORE ETA':

Si assegnano 10 punti	Età base anni 68, per ogni **anno in meno** viene **detratto un punto**.

FATTORE LEGAMI FAMIGLIARI:

Si assegnano 10 punti	Per persona sola, o per coppia, concorrente all'assegnazione.
Si detraggono 05 punti	Se vive con il coniuge o convivente, e fa domanda uno solo di loro due;
Si detraggono 05 punti	Se il soggetto vive all'interno di nucleo di convivenza;
Si detraggono 04 punti	Per ogni figlio in vita, dell'anziano, che abita oltre 15 km dal territorio comunale;
Si detraggono 05 punti	Per ogni figlio in vita dell'anziano, se gli stessi, vivono nel raggio di 15 km. dal territorio comunale;
Si detraggono 05 punti (DCC 24/1998)	*Per figlio, se i figli obbligati secondo il Codice Civile agli alimenti, hanno redditi di convivenza superiori di tre volte a quelli del minimo vitale previsto dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 27/02/1996.*

FATTORE INTEGRAZIONE:

Si assegnano 10 punti	Per persone residenti da 30 (trenta) anni in Bergantino;
Si detraggono 01 punti	Per ogni 5 (cinque) anni in meno dal periodo base di residenza.

FATTORE ABITAZIONE:

Si assegnano 10 punti	Alle persone che siano titolari di una locazione il cui canone incida oltre il 20% del proprio reddito;
Si assegnano 08 punti	Alle persone che siano titolari di una locazione il cui canone incida nella misura tra il 15% ed il 20%;
Si assegnano 06 punti	Alle persone che siano titolari di una locazione il cui canone incida nella misura tra il 10% ed il 15%;
Si assegnano 05 punti	Alle persone che siano titolari di una locazione il cui canone incida nella misura tra lo 0% ed il 10%, e per coloro che godono di un'abitazione per la quale non pagano affitto ma usufruiscono della stessa a titolo di comodato gratuito;
Si assegnano 05 punti (DCC 43/2000)	*a coloro che debbano abbandonare il proprio appartamento a seguito di ordinanza e/o sentenza esecutiva di sfratto, al momento della richiesta;*
Si detraggono 10 punti (DCC 24/1998)	*A coloro che hanno venduto o donato l'abitazione da non più di 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della domanda.*

<<<<<<>>>>>>

COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

(DCC 24/1998) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER FRUIRE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BERGANTINO.

1. Certificato di Residenza del richiedente
2. Stato di Famiglia del richiedente
3. Certificato medico attestante l'autosufficienza fisiologica del richiedente, rilasciato dal proprio medico medicina generale
4. Copia del mod. 730, 740, 101, 201 (cud) relativo ai redditi di convivenza del richiedente, percepiti nell'anno precedente alla domanda
5. Certificato di residenza dei parenti tenuti agli alimenti del richiedente (art. 433 del C.C.)
6. Stato di famiglia dei parenti tenuti agli alimenti del richiedente (art. 433 del C.C.)
7. Copia del mod. 730, 740, 101, 201 (cud) relativo ai redditi dei parenti tenuti agli alimenti del richiedente (art. 433 del C.C.)
8. ***(DCC6/2008)*** *Eventuale relazione attestante le situazioni di rilevanza sociale e/o particolari emergenze, rilasciata dall'Assistente Sociale del Comune.*

<<<<<<>>>>>>